

VERBALE DI ACCORDO

Addì 2 febbraio 2016, presso la sede di Unindustria Roma

Tra

la società Wind telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma,

e

la SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento Nazionale RSU di Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

*premesso che:*

- la Società WIND Telecomunicazioni S.p.A. opera in un mercato caratterizzato da elevati livelli di competizione, che impongono la ricerca di un miglioramento continuo della qualità e della produttività complessiva del servizio offerto;
- il settore delle TLC è caratterizzato da un'elevata competizione tra operatori e dalla necessità di un elevato livello di investimenti, soprattutto sul piano tecnologico, per poter rispondere alle esigenze dei clienti;
- la situazione complessiva dell'economia italiana, caratterizzata da una fase di riduzione generalizzata dei consumi, si somma ad una situazione specifica del settore TLC, connotata dall'assenza strutturale di crescita per effetto dell'elevato livello di saturazione del mercato;
- il 10 ottobre del 2012 le parti hanno sottoscritto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un corpo inscindibile di Accordi sindacali in virtù dei quali le parti hanno individuato soluzioni che hanno consentito di garantire il complessivo assetto industriale, in quanto unico modello in grado di consolidare elevati livelli di efficienza e di qualità, di soddisfazione della clientela e di coinvolgimento del personale, tutte condizioni imprescindibili per assicurare il posizionamento aziendale sul mercato;
- in coerenza con quanto sopra e nell'ambito della propria strategia di riduzione dei costi esterni l'Azienda dichiara di aver proseguito nella riduzione del numero dei consulenti presenti presso le proprie sedi aziendali da 682 nel 2014 a circa 400 nel 2015, con previsione di ulteriore riduzione a circa 300 entro la fine del 2016;



- WIND Telecomunicazioni S.p.A. applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito: CCNL TLC).

*Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue*

1. Le parti concordano di attivare l'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, per consentire le finalità di cui alla predetta norma al fine di gestire n. 280 lavoratori in esubero e stimano in 20 unità la dimensione delle ulteriori inefficienze indotte, nel periodo individuato di seguito, dalla complessità dei processi di riqualificazione e dalla distribuzione organizzativa e territoriale delle risorse coinvolte in tali attività.
2. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, fatta eccezione per le strutture aziendali preposte alla gestione delle seguenti attività:
  - a) Attività di "Wind Digital"
  - b) Attività di customer relationships management consumer
  - c) Attività relative all'offerta Marketing Consumer
  - d) Attività di vendita diretta SME.

Le parti confermano inoltre la possibilità di procedere ad assunzioni di personale esclusivamente in sostituzione del turn-over nell'ambito della Regione Puglia, in ragione degli accordi istituzionali tra l'Azienda e la suddetta Regione.

3. Il Contratto di Solidarietà verrà altresì applicato ai lavoratori per i quali sarà disposta la reintegrazione sul posto di lavoro a seguito di provvedimenti giudiziari.
4. Nei confronti del personale che alla data di attivazione del Contratto di Solidarietà si trovi nelle condizioni di seguito specificate, il regime di riduzione dell'orario di lavoro sarà applicato, dal momento del venir meno delle stesse, in base alle rispettive strutture organizzative di appartenenza/assegnazione:
  - personale che risulti distaccato presso altre aziende, anche del Gruppo;
  - lavoratori in aspettativa.
5. Sarà interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il restante personale di Wind Telecomunicazioni S.p.A, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso.

L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 5838 dipendenti, suddiviso per provincia e per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Le parti confermano che il Contratto ha la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della legge 223 del 1991 successive modificazioni e integrazioni, nonché ai fini di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 46448 del 10 luglio 2009.

6. Il Contratto di Solidarietà avrà una durata di 18 mesi, con decorrenza dal giorno 14

marzo 2016 e fino al 13 settembre 2017; per le sole aree Network Operations con l'esclusione di tutte le attività di staff centrali e territoriali ed IT Operations con la esclusione delle attività di Operational Planning and Knowledge Management, la riduzione avrà una durata di 9 mesi, a far data giorno 14 marzo 2016 e fino al 13 dicembre 2016 in ragione dei piani operativi aziendali e dall'avanzamento dei piani di internalizzazione di attività.

7. L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro è in tutti i casi di tipo "verticale" e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa che, di norma, verranno collocate nelle giornate del venerdì o del lunedì ovvero in prossimità delle giornate di Riposo settimanale (RI) o di Libero Lavorativo (LL) per il personale cd. turnista, con distribuzione su base mensile secondo quanto di seguito indicato in base alle diverse unità organizzative. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata nell'unità organizzativa di appartenenza.

**Ambiti organizzativi con riduzione dell'orario di lavoro pari al 10%. (Macroarea "Azienda")**

- Le attività relative alla Direzione **Finance**:
- Le attività relative alla Direzione **Human Resources**:
- Le attività relative alla Direzione **Internal Auditing**:
- Le attività relative alla Direzione **Public Relations**:
- Le attività relative alla Direzione **Regulatory, Antitrust, Privacy & Wholesale Affairs**:
- Le attività relative alla Direzione **Strategies and Procurement**:
- Le attività relative alla Direzione **Legal Affairs** con l'esclusione delle attività relative a "Risk & Security Management" e delle attività di "Voice and IP Data Interception" e di "Lawful data services (LDS) security";
- Le attività relative alla Direzione **Compliance**:
- **Commercial Department**:
  - Le attività di "Advertising"; "Planning and Reporting"; "Product Development Logistic and Sales Administration", con l'esclusione delle attività di "Product and Processes Development" e di "Process Assurance";
  - in ambito "Consumer Sales": le attività di "Partner Care and Training", "Sales Strategy and Management" e "Trade Marketing and National Distribution" con l'esclusione delle attività di vendita in ambito "Large Retail Sales" e "National Distribution";
  - in ambito "Business Sales": le attività di Partner Care and Training nell'ambito del Pre Sales and PM e le attività di Sales Strategy Business
  - le attività di "Customer Management" diverse da Customer Care Consultant, Credit Management Operator e relativi team leader e area manager e dalle attività di provisioning tecnico in ambito Large Business

Operation (restano in questa area le attività relative a Planning and Quality Control di Postpaid Customer Management e le attività di Order Entry di Large Business Operation );

**- Network:**

- Le attività di "Planning and Reporting";
- Le attività di "Technology Architecture, Security and PMO" con l'esclusione delle attività di security operations e security services di Technology Security;
- Le attività di "Network Engineering";
- tutte le attività di staff centrali e territoriali di "Network Operations";

**- Information Technology:**

- Le attività di "IT Development"
- Le attività di "IT Governance"
- Le attività di "Operations Support Systems"
- Le attività di staff di IT Operations


- Le attività di Segreteria relative a tutte le funzioni organizzative aziendali.

Tale riduzione dell'orario di lavoro si esprimerà su base mensile attraverso n. 2 giornate di sospensione dal lavoro per ciascun mese di intervento del Contratto di Solidarietà.

**Ambiti organizzativi con riduzione dell'orario di lavoro pari al 5% e al 10%**  
(Macroarea "Sales, Marketing and Provisioning")

**- Commercial Department:**

- Le attività di Consumer Marketing con la esclusione delle attività relative alla definizione dell'offerta Consumer ("Fixed Consumer Marketing e Mobile Consumer Marketing);
- Le attività di "Consumer Sales" relative alla vendita con l'esclusione delle attività di "Partner Care and Training", "Sales Strategy and Management" e "Trade Marketing and National Distribution" (ad eccezione delle attività di vendita in ambito "Large Retail Sales" e "National Distribution") e delle attività di consumer campaign management di Telesales&159
- in ambito "Customer Management": le attività di provisioning tecnico di Large Business Operation;
- le attività della funzione "Business Marketing"
- le attività di Product and Process Development e di Process Assurance di "Product Development, Logistic and Sales Administration".

- 
- le attività di Business Sales ad eccezione delle attività di Sales Strategy Business, di Partner Care and Training di Pre Sales and PM e delle attività di vendita diretta SME

Le percentuali mensili di sospensione dal lavoro, tenuto conto delle inderogabili contingenze operative delle strutture di riferimento, per ciascun mese di intervento del Contratto di Solidarietà sono le seguenti:

- Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novembre riduzione mensile dell'orario di lavoro pari al 10%;
- Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre, riduzione mensile dell'orario di lavoro pari al 5%.

Tali articolazioni si esprimeranno attraverso il seguente calendario mensile di sospensione dal lavoro:

- Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Novembre: la riduzione mensile dell'orario di lavoro si esprimerà su base mensile attraverso n. 2 giornate di sospensione dal lavoro;
- Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre: la riduzione mensile dell'orario di lavoro si esprimerà su base mensile attraverso n. 1 giornata di sospensione dal lavoro.

**Ambiti organizzativi con riduzione dell'orario di lavoro pari al 5% (Macroarea "Attività di Security, Customer Care e Technical Operations")**

- **Network:** le attività di *security operations e security services* di "Technology Architecture, Security and PMO";
- **Legal Affairs:** le attività di "Risk & Security Management" e le attività di "Voice and IP Data Interception" di "Lawful data services (LDS)".
- **Commercial Department:** le attività di *Customer Care Consultant, Credit Management Operator e relativi team leader e area manager* di Customer Management;
- **Information Technology:** le attività di "IT Operations" con la esclusione delle attività di Operational Planning and Knowledge Management della funzione "IT Operations"
- **Network:** le attività di "Network Operations" con l'esclusione di tutte le attività di staff centrali e territoriali.

Tale riduzione dell'orario di lavoro si esprimerà su base mensile attraverso n. 1 giornata di sospensione dal lavoro per ciascun mese di intervento del Contratto di Solidarietà.

8. Le riduzioni di orario programmate potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti,

di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.

9. E' fatta salva la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di applicare una minore riduzione d'orario, rispetto a quanto pattuito, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali. In tal caso, l'azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti. Le parti, altresì concordano che durante la vigenza del presente Accordo non saranno richieste, per i lavoratori in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario se non a carattere individuale ed eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
10. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza bimestrale.
11. Le parti convengono che potranno essere utilizzate le giornate di riduzione per solidarietà per la effettiva partecipazione a corsi formativi (riconversione e riqualificazione professionale). Pertanto le giornate di collocazione in solidarietà potranno essere pianificate in modo tale da coincidere con le giornate di formazione.
12. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
13. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge (eccezion fatta per le Riduzioni dell'Orario di Lavoro) sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il T.F.R. per cui valgono le disposizioni di cui al D. Lgs. 148/15 in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
14. Le parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza semestrale, a livello nazionale con le Segreterie Nazionali, Territoriali e il Coordinamento Nazionale delle RSU, firmatarie del presente Accordo sull'andamento applicativo della presente intesa.

Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL e dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentativo delle RSU costituite nelle Unità Produttive

*[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including some that appear to be "RS" and "RS" at the bottom right.]*

